

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANA Walter, GRASSI BERTAZZI,
CARLOTTO, IANNIELLO e DUÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1991

Modifica degli articoli 1 e 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in materia di cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica attendono da molti anni l'opportunità di diventare proprietari; aspirazione naturale e legittima.

C'è poi in questo periodo una tendenza globale che va in direzione della privatizzazione di larghi settori come quello dei trasporti, delle poste, delle comunicazioni tanto per citarne alcuni.

In effetti chi sa di essere proprietario è portato a spendere per una migliore utilizzazione del bene di cui dispone e, contemporaneamente, a realizzare un sicuro investimento: il risultato è che lo stato di conservazione del patrimonio immobiliare del nostro Paese ne trae vantaggio.

Con il presente disegno di legge si intende abolire le limitazioni che in precedenza erano state poste al più completo diritto al riscatto.

Infatti con la legge 8 agosto 1977, n. 513, fu di fatto negato agli assegnatari di alloggi di proprietà di enti pubblici, nonché agli assegnatari di appartamenti di proprietà degli istituti autonomi case popolari, il diritto al riscatto.

Eppure in vista del riscatto era stato elevato il canone ed erano state peggiorate le condizioni di pagamento.

La stessa legge del 1977 aveva lasciato la facoltà del riscatto solo a coloro che, nei tempi brevissimi previsti, avessero presentato la domanda di riscatto dell'apparta-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento, ma in realtà pochissimi degli interessati vennero a conoscenza delle opportunità di presentare la domanda nei termini, e ciò a causa della negligenza di chi aveva il compito di informarli.

Con il presente disegno di legge si è inteso pertanto rimuovere da un lato una

situazione che non consente ai soggetti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di effettuare le necessarie opere di manutenzione per mandanza di fondi e, dall'altro, di restituire agli assegnatari l'esercizio della facoltà di riscatto ingiustamente vanificata dalle attuali leggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli assegnatari di alloggi di cui agli articoli 1 e 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, hanno la facoltà di esercitare il diritto al riscatto degli alloggi loro assegnati.

Art. 2.

1. Le valutazioni degli alloggi di cui all'articolo 1 sono basate sui criteri elaborati dagli Uffici tecnici erariali competenti per territorio e deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).